

TI_GERICHTE 42.2022.30 vom 26. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.30

FR: TI_GERICHTE 42.2022.30 du 26 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 42.2022.30 del 26 settembre 2022

Erwägungen

E. 33

Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate: a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps); b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante; c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto. A proposito di questa disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si era così espresso: " Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità). Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)." Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato: " Il nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali. In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi: - prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite; - versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte; - eredità lasciata dal beneficiario deceduto; - acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale. " Nel rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni: " (...) Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale. Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale (COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che possa coprire il

fabbisogno di base calcolato sulla base della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della persona. Quest'ultima per beneficiare dell'assistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione. Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione assistenziale. Si distinguono dunque due percorsi di inserimento: ■ professionale : per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi ■ sociale : per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che necessitano di un periodo di accompagnamento.

Cionondimeno dopo i 18 anni d'età compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone. In ogni caso i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo di un'azione di rimborso sono: - le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36 LAS) - le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS) - l'acquisizione di sostanza rilevante o un'eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni - un'eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS) Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso l'Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un'ipoteca legale sull'immobile. Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà. Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso. Art. 43 LAS L'autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (...)" Questa Corte rammenta che, in ogni caso, l'art. 43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).

2.4. Nelle Direttive COSAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021, al punto E.2. ("Prestazioni debitamente percepite") figurano le seguenti indicazioni: " E.2.1. 1 Le prestazioni di sostegno percepite debitamente devono essere restituite se una persona precedentemente beneficiaria viene a trovarsi in condizioni agiate. 2 In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti: a. fr. 30'000.00 per persona singola b. fr. 50'000.00 per coniugi e partner registrati c. fr. 15'000.00 per ogni figlio minorene 3 In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da attività lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa, si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata della restituzione.".

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C.

Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue: " In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch die kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

Sulla portata delle direttive amministrative cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. In una sentenza 8C_418/2020 del 25 maggio 2020, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro la decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020, con cui questa Corte, nel caso di un assistito che aveva percepito prestazioni assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 ed al beneficio del quale a giugno 2019 era stata accreditata una quota parte ereditaria, ha confermato la richiesta di rimborso emessa dall'USSI, ritenuto, in particolare, che la percezione dell'eredità corrisponde all'acquisizione di una sostanza rilevante ed è una circostanza a seguito della quale le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.3.) e che rettamente l'amministrazione aveva lasciato alla libera disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr. 25'000.- conformemente alle direttive COSAS allora in vigore. Con sentenza

42.2013.12 del 21 novembre 2013 questa Corte ha confermato la richiesta di rimborso dell'USSI nei confronti di una beneficiaria dell'assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite dall'agosto 2007 al luglio 2012. Il rimborso si giustificava in virtù dell'art. 33 lett. b Las, in quanto la ricorrente, nell'agosto 2012, aveva annunciato all'amministrazione di avere ricevuto un acconto sull'eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta nel reclamo a Euro 290'000. In proposito cfr. pure STF 8C_145/2021 dell'11 marzo 2021; STF 8C_405/2019 del STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011 e STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friburgo, citate nella STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3. Con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata, ha confermato la richiesta dell'USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--. Secondo il TCA a ragione l'amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso dell'assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--. Questi principi sono stati confermati dal TCA con sentenza 42.2020.19 dell'8 febbraio 2021 (confermata dall'Alta Corte con la decisione 8C_211/2021 del 24 giugno 2021), dopo che il Tribunale federale, con sentenza 8C_222/2020 del 1° settembre 2020 aveva accolto il ricorso presentato contro la STCA 42.2019.26 del 24 febbraio 2020, rinviando gli atti a questa Corte affinché venisse emesso un nuovo giudizio. In quella fattispecie, ad un'assicurata con cui l'USSI aveva concluso dei contratti di inserimento sociale comportanti lo svolgimento di attività di utilità pubblica e che aveva ricevuto un capitale di previdenza professionale a seguito del riconoscimento a suo favore di una rendita AVS anticipata (ricordato che l'USSI aveva considerato l'importo di capitale che supera la somma di fr. 250'000.--), il TCA ha anche rilevato che: " (...) le attività di pubblica utilità contestuali ai contratti di inserimento sociale sottoscritti dalla ricorrente - da gennaio a dicembre 2015, nei mesi di novembre e dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 (cfr. consid. 2.2.; doc. L-P) - non sembrano essere state degli impieghi veri e propri. Di conseguenza le prestazioni assistenziali percepite nei periodi menzionati risulterebbero soggette a rimborso, ad eccezione degli incentivi e delle prestazioni di trasferta e di doppia economia domestica (cfr. STF 8C_222/2020 del 1° settembre 2020 consid. 8.6.). 2.10. Ad ogni modo la questione dello svolgimento di un lavoro a tutti gli effetti, in casu, non è decisiva e non va perciò ulteriormente approfondita. Anche volendo per ipotesi considerare che l'insorgente abbia effettivamente esercitato un'attività lucrativa vera e propria, deve comunque rimborsare a USSI quanto richiestole. In effetti, da una parte, per i mesi in cui ha effettuato le AUP ha comunque ricevuto le prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, oltre a un supplemento di integrazione di fr. 200.-- o 300.-- al mese e al rimborso spese dell'abbonamento Arcobaleno e di doppia economia domestica. Il TF, nella sentenza 8C_222/2020 del 1° settembre 2020 consid. 8.7., ha peraltro precisato che non occorre chiedersi se ella abbia ricevuto un salario adeguato per le misure di integrazione eseguite, poiché, anche se la ricorrente ha ricevuto prestazioni assistenziali, ma non si facesse luogo a un obbligo di rimborso, ella non subirebbe alcun danno (cfr. consid. 1.6.). Dall'altra, va considerato che in concreto l'amministrazione, per il periodo 2014-2018 in cui l'insorgente ha percepito complessivamente fr. 107'121 da parte dell'assistenza sociale, ha chiesto il

rimborso di fr. 34'643.--. Ora, il rimborso di tale somma si giustifica già tenendo conto delle prestazioni assistenziali ricevute nell'arco di tempo in cui non è stata effettuata alcuna AUP, e meglio nei mesi di novembre e dicembre 2014, da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile 2018. Come visto sopra (cfr. consid. 2.8.) e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente (cfr. doc. VIII; consid. 1.9), rilevante per stabilire i periodi in cui l'insorgente ha partecipato ad AUP non è il periodo di validità dei contratti di inserimento sociale conclusi con l'USSI, bensì il lasso di tempo in cui la medesima ha di fatto collaborato con la _____ tramite accordi specifici successivi alle assunzioni per i programmi occupazionali AUP da parte del _____. In proposito è utile evidenziare che dal conteggio allestito dall'USSI nell'ottobre 2020 (cfr. doc. VI1; VI2; VI3) e non contestato in quanto tale dalla parte ricorrente, si evince che le prestazioni assistenziali ordinarie comprensive del premio della cassa malati corrisposte all'insorgente per i mesi di novembre e dicembre 2014, da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile 2018 ammontano a circa fr. 31'800.--. Aggiungendo le prestazioni speciali - ad esempio franchigie e partecipazioni ai costi dell'assicurazioni malattie, contributi minimi AVS - si ottiene un importo di circa fr. 38'000.-- (cfr. doc. VI1; VI2; VI3), maggiore di quello chiesto quale rimborso.”. 2.5. Nel caso in esame, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), dagli atti risulta che il 20 aprile 2021 RI 1 ha ricevuto sul proprio conto bancario fr. 75'166.80, e meglio con causale “_____” (cfr. doc. 40). Dell'imminente ricezione della sua quota ereditaria, la ricorrente aveva peraltro già informato l'amministrazione in occasione della “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” sottoscritta il 25 febbraio 2021, laddove aveva osservato che “secondo le ultime informazioni i soldi dell'eredità dovrebbero arrivare in aprile-maggio. Appena in possesso dell'avviso mi metto subito in contatto con Lei” (cfr. doc. 148-150). Questa circostanza, e meglio l'acquisizione di una sostanza rilevante, è una di quelle a seguito delle quali le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.3). L'amministrazione ha quindi provveduto ad emettere in data 8 ottobre 2021 una decisione di rimborso per un totale di fr. 45'166.80, lasciando alla libera disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr. 30'000.-- conformemente alle direttive COSAS (cfr. consid. 2.4.). La qui ricorrente, già rappresentata dal fratello, ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, con argomenti in buona sostanza analoghi a quelli poi ripresentati in sede ricorsuale, chiedendo che la sua situazione ed il provvedimento emesso nei suoi confronti venissero riconsiderati “in modo benevolo” (cfr. doc. 2424, 32, 36-37). Con la decisione su reclamo del 26 aprile 2022, per i motivi già indicati (cfr. supra consid. 1.1.e doc. 18-23), l'impugnativa è stata respinta. In concreto, questa Corte rileva che l'operato dell'USSI non presta fianco a critiche, ribadito come l'acquisizione di una sostanza rilevante rientri tra le circostanze in conseguenza delle quali le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e supra consid. 2.3). Del resto, d'un lato, è in primo luogo il rappresentante della ricorrente ad indicare, con riferimento al provvedimento dell'amministrazione, che “la vostra decisione sarà anche giusta e corrisponderà alle norme giuridiche” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. IV2) e, d'altro lato, a conferma della bontà dell'operato dell'USSI vi è anche la circostanza che una parte della somma per la quale viene chiesto il rimborso, e meglio fr. 20'000.-, è già stata versata dall'assistita (cfr. consid. 1.1. e doc. 18-23). A proposito dell'art. 43 Las, secondo cui l'autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull'assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione della legislazione) il TCA,

con riferimento alla censura ricorsuale secondo cui “ si sarebbe potuto rinunciare alla riscossione ” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. VIII), sottolinea che il legislatore ha scelto di non richiedere il rimborso a coloro che beneficiano nuovamente di un salario (per evitare che ricadano nel bisogno, cfr. supra consid. 2.3), mentre a coloro che ricevono una sostanza rilevante o un’eredità il rimborso è, invece, chiesto, ma i medesimi possono beneficiare liberamente di un determinato importo, conformemente alle direttive COSAS (cfr. supra consid. 2.4.). In concreto, il TCA rammenta che, in ogni caso, l’art. 43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4). Alla luce di quanto precede, la decisione su reclamo emessa dall’USSI il 26 aprile 2022 deve essere confermata. 2.6. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi." L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto il ricorso è del 17 maggio 2022, per cui torna applicabile il nuovo diritto. Trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.